

Delibera n. 109/2015

Avvio di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 10 dicembre 2015

- VISTO l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, e in particolare l’art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che individua l’Autorità come organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 1371/2007;
- VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
- VISTO il “Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità”, adottato con delibera dell’Autorità n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO il “Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO in particolare l’articolo 27 (“*Reclami*”), paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, già citato, che recita testualmente: *“i passeggeri possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta. Entro un mese il destinatario del reclamo fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data, nell’ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta”*;
- VISTO in particolare il comma 2 dell’articolo 18 (“*Sanzioni in materia di trattamento dei reclami dei viaggiatori*”), del d.lgs. 70/2014, sopra menzionato, che recita testualmente: *“per ogni singolo caso accertato di inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono*

soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro”;

- VISTO il reclamo presentato, in data 22 luglio 2015, attraverso il sistema telematico predisposto dall’impresa ferroviaria Trenitalia s.p.a ed anche inoltrato a questa ultima con raccomandata a/r, del 20/07/2015 n. 2807943 e pervenuto, come da prova di consegna, in data 22 luglio 2015;
- VISTO il secondo reclamo presentato, presso la stazione di Bologna, dal sig. Davide Franceschetti all’impresa ferroviaria Trenitalia s.p.a., tramite modulo di reclamo del 25/07/2015, N. 2849806, prot. 733/2015 ad integrazione del sopra indicato reclamo del 20/07/2015 n. 2807943;
- VISTO il reclamo presentato dal sig. Davide Franceschetti presentato all’Autorità di Regolazione dei Trasporti, in data 25 agosto 2015, prot. ART 2015/4221;
- VISTA la nota dell’Autorità, prot. 4308/2015 del 7 settembre 2015, in cui l’Ufficio Diritti degli utenti inviava al sig. Davide Franceschetti una lettera di attribuzione della pratica;
- VISTA la nota dell’Autorità, prot. 4341/2015 del 9 settembre 2015, con la quale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, nonché dell’art. 37, comma 3, lett. d), d.l. 201/2011, si chiedevano a Trenitalia S.p.a. una serie di informazioni corredate della relativa documentazione;
- VISTA l’ulteriore documentazione prodotta dal sig. Davide Franceschetti, in data 10 settembre 2015, prot. ART 2015/4352, attraverso la quale l’utente ribadisce le doglianze già esposte in sede di reclamo;
- VISTA la nota di risposta di Trenitalia S. p. a., prot. ART 5033/2015 del 14 ottobre 2015, con la quale, tra l’altro, si afferma che la risposta al reclamo, inoltrato dal sig. Davide Franceschetti in data 22 luglio 2015 e integrato con successivo reclamo del 25 luglio 2015, è stata inviata via e-mail il *“1° settembre 2015, in ragione della necessità di ottenere nuovi chiarimenti e della specificità del periodo che ha reso più complicato lo svolgimento della relativa istruttoria”*;
- CONSIDERATO che nella suddetta nota dell’Autorità venivano espressamente richieste informazioni in merito all’applicazione dell’articolo 27 (“*Reclami*”), paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, il quale stabilisce che *“i passeggeri possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta”* che deve fornire entro un mese una risposta motivata;
- CONSIDERATO che dalla data di presentazione del reclamo (22 luglio 2015), Trenitalia S.p.a. non forniva entro un mese (22 agosto 2015) una risposta motivata né informava il

passeggero della data entro la quale poteva aspettarsi una risposta, si ritiene che il predetto comportamento possa configurare la violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

CONSIDERATO che in relazione agli ulteriori motivi di reclamo, addotti dal sig. Davide Franceschetti, è stato possibile constatare, in fase pre-istruttoria, anche sulla base delle sopra richiamate informazioni fornite dal vettore, quanto segue:

- la non applicabilità, al caso di specie, di quanto disposto dall'allegato 3 del Regolamento (CE) n. 1371/2007, in tema di qualità dell'aria nelle carrozze;
- l'estranchezza dall'ambito applicativo del Regolamento (CE) 1371/2007 circa il cattivo funzionamento delle porte del convoglio;
- il rispetto da parte del vettore delle disposizioni in tema di assistenza e informazioni ai passeggeri sia a bordo treno che in stazione;

RITENUTO pertanto che gli elementi acquisiti dagli Uffici dell'Autorità costituiscano, limitatamente al profilo della mancata risposta da parte di Trenitalia al reclamo presentato dalla passeggero, presupposto per l'avvio di un procedimento nei confronti di Trenitalia S.p.a. per l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014 in relazione alla violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Trenitalia S.p.a. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
2. All'esito del procedimento potrebbe essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 200 (duecento) ed euro 1.000 (mille), ai sensi dell'art. 18, comma 2, del predetto d.lgs. 70/2014.
3. E' nominato responsabile del procedimento il dott. Roberto Gandiglio, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, ; indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.530.
4. E' possibile avere accesso agli atti del procedimento e presentare memorie e documentazione presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino; in particolare, il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it.

5. Il destinatario della presente delibera, entro il suddetto termine perentorio, può richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni.
6. Il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa proporre impegni idonei a rimuovere la violazione contestata in motivazione.
7. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 333,33 euro per la violazione contestata, tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT09M0100501004000000000621, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 109/2015".
8. I soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica, o in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni, nonché accedere ai documenti inerenti al procedimento.
9. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera.
10. La presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.a. a mezzo PEC all'indirizzo informazioni.art@cert.trenitalia.it.

Torino, 10 dicembre 2015

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi